



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 DEL 30/11/2021

OGGETTO: CIMITERO COMUNALE. FABBRICATO GIA' UTILIZZATO COME CASA DEL CUSTODE. PROVVEDIMENTI.

L'Anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **Novembre** alle ore **19:00**, presso **l'Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti **n° 12** ed assenti, sebbene invitati, **n° 1** come dal seguente prospetto:

<i>N. ORD.</i>	<i>COGNOME E NOME</i>	<i>P.</i>	<i>A.</i>	<i>N. ORD.</i>	<i>COGNOME E NOME</i>	<i>P.</i>	<i>A.</i>
1	GALIFFI GIULIANO	X		8	CAMAIONI GIORGIA	X	
2	DI MASSIMANTONIO PIERA	X		9	PUGLIA ANTONIO	X	
3	LATTANZI LUCA	X		10	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
4	CORDONE DONATELLA	X		11	BALDINI NADIA		X
5	BURRINI ANTONIO	X		12	LALLONE MONICA	X	
6	CESARINI MASSIMILIANO	X		13	IEZZI DYLAN	X	
7	ROSSI MIRKO	X					

Partecipa il **Segretario Generale Francesca De Camillis**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune è dotato di Piano Cimiteriale, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92/2012, secondo quanto previsto dal DPR 285/90 e con i contenuti di cui al medesimo Regolamento, piano redatto dai professionisti Ingg. NEPA Luigino e NEPA Paolo, e successiva variante operata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22/11/2016, entrambe assistite da regolare parere della AUSL 4 Teramo;
- la struttura cimiteriale e la relativa area oggetto di pianificazione è individuata nella cartografia del vigente PRG del comune di Mosciano Sant'Angelo nella zona F₃ - Attrezzature ed impianti pubblici, normata dall'art. 39 delle NTA vigenti;
- la stessa struttura è individuata, nella cartografia della Variante Tecnica per l'Adeguamento e l'Aggiornamento del Piano Regolatore Generale, adottata con deliberazione del C.C. n. 28 del 08/04/2019 nella sottozona F₅ - Attrezzature e impianti di interesse pubblico, normata dall'art. 60 delle NTA adottate;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 06.08.2020 è stata approvata la "Variante Puntuale al Piano Cimiteriale", redatta dall'Ufficio Tecnico - LL.PP e costituita dalla seguente documentazione:
 - Relazione variante;
 - Estratto Tav. P1 - Usi del suolo - Varianti puntuali: le previsioni Piano vigente;
 - Estratto Tav. P1 - Usi del suolo - Varianti puntuali: le proposte di variante;
 - Estratto Norme Tecniche d'Attuazione - Modifica art 13 ed integrazione Allegato N3;
- sulla variante puntuale la AUSL di Teramo - Dipartimento di Prevenzione U O C - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. n. 64514 del 21/07/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 12.966, ha espresso il proprio parere favorevole;
- che, all'interno della previsione di Piano (sia vigente, sia nella Variante adottata) è compreso il fabbricato già sede del custode cimiteriale, fabbricato di proprietà del Comune di Mosciano Sant'Angelo, posizionato all'esterno del recinto e a confine con lo spigolo sud-est del cimitero, con accesso dalla SP262, attualmente non più utilizzato come tale sin dall'anno 2011 e catastalmente individuato al Foglio 12, particella 310 (Cat. A2);

DATO ATTO preliminarmente che, in astratto, la "casa del custode" è assoggettata al regime dei beni demaniali se compresa nell'area cimiteriale, mentre non ne condivide la demanialità se è dislocata al di fuori del cimitero e che, pertanto, l'immobile di proprietà comunale già utilizzato come "casa del custode" appartiene al patrimonio indisponibile dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:

- in sede di relazione generale al piano cimiteriale, al paragrafo 5.5.5., periodo 10 (Servizio di custodia – casa del custode), si riportava testualmente che "... (nell'incertezza sull'organizzazione futura del servizio di custodia, che dipenderà dalle scelte amministrative del Comune) ...si è deciso di non intervenire sulla cosiddetta casa del custode la cui definizione, in termine di conservazione e/o demolizione, potrà essere fatta solo dopo la stabilizzazione del problema";
- allo stato attuale, il servizio di custodia è stato esternalizzato;

- nelle more della eventuale decisione in ordine al trasferimento del bene di che trattasi nell'ambito del patrimonio disponibile, ex art. 58 del D.L. n° 112/2008, conv. In Legge n° 133/2008, come conseguenza dell'inserimento nel PAVI, in ragione del regime giuridico derivante dalla natura del bene, la competenza in ordine alla valorizzazione/ utilizzazione/ gestione del bene stesso è ascritta al Consiglio Comunale, ex art. 42, comma 2, lettera l) del Dlgs n° 267/00;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 05.05.2021, è stata approvata la “Nota di aggiornamento al DUP – periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del Dlgs n° 267/00)” e che, in tale nota, al paragrafo 1.4 – *Obiettivi strategici per missione* (in attuazione del programma di mandato amministrativo) della *SeS - Sezione Strategica*, al periodo denominato “*Sviluppo del territorio*” è stato previsto il diverso utilizzo della casa ex custode del cimitero comunale;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di dover provvedere in merito alla implementazione della destinazione d'uso dell'immobile, al fine di consentirne la valorizzazione più ampia possibile, mediante l'attribuzione della ulteriore categoria U1.1, di cui all'art. 7 (*Classificazione degli usi del territorio*) delle NTA vigenti, ovvero U.Re_1, di cui all'art. 8 (*Classificazione degli usi ammessi*), destinazione – in entrambi i casi - compatibile con la categoria catastale attuale e con l'ultima utilizzazione;

VISTO il Dlgs. N° 380/2001, e in particolare l'Art. 23-ter (recante “*Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante*”, introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera n, della Legge n° 164/2014), il cui comma 2 (come sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera m, della Legge n° 120/2020), recita: La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis:

“Art. 9-bis. Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili
(omissis)

1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.”

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale, nonché la Variante Tecnica adottata;

VISTO il vigente Piano Cimiteriale approvato con la deliberazione di C.C. n. 92 del 24/09/2012 e relativa variante approvata con la deliberazione di C.C. n. 39 del 22/11/2016, nonché la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 06.08.2020 è stata approvata la “Variante Puntuale al Piano Cimiteriale”;

ACQUISITO il parere, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del servizio interessato;

DATO ATTO che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis dal Responsabile del servizio economico-finanziario, poiché non determina né un aumento di spesa né una diminuzione di entrata;

D E L I B E R A

- Di approvare la premessa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione, che ne costituisce motivazione giuridica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- Di implementare la destinazione d'uso del fabbricato (già sede del custode cimiteriale e attualmente non più utilizzato come tale) di proprietà del Comune di Mosciano Sant'Angelo, posizionato all'esterno del recinto e a confine con lo spigolo sud-est del cimitero, con accesso dalla SP262, catastalmente individuato al Foglio 12, particella 310 (Cat. A2), al fine di consentirne la valorizzazione e l'utilizzo più ampio possibile, mediante l'attribuzione della ulteriore categoria U1.1, di cui all'art. 7 (Classificazione degli usi del territorio) delle NTA vigenti, ovvero U.Re_1, di cui all'art. 8 (Classificazione degli usi ammessi), destinazione – in entrambi i casi - compatibile con la categoria catastale attuale e con l'ultima utilizzazione;

Successivamente, con separata votazione, il Consiglio Comunale

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Area Tecnica - Urbanistica

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

PER QUANTO DI COMPETENZA

Li, 26/11/2021

Il Responsabile del Settore
(Dott. Lodovico Emilio Serranò)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;

Dato atto che sulla stessa è stato espresso il solo parere tecnico di cui all'art. 49 del Tuel;

Udito l'intervento del Sindaco (cfr allegato. A), il quale sintetizza il contenuto della proposta;

Uditi i vari interventi riportati in sintesi nell'allegato A);

Ritenuto di dover provvedere alla approvazione della citata proposta ;

Con voti favorevoli nr.9 (Gruppo "Mosciano democratica"), e contrari nr. 3 (Gruppo "Obiettivo Mosciano")espressi per alzata di mano,

Delibera

Di approvare come in effetti approva la proposta di delibera che precede.

Inoltre ,

Il Consiglio Comunale

Stante l'urgenza del provvedimento;

Con voti favorevoli nr.9 (Gruppo "Mosciano democratica"), e contrari nr. 3 (Gruppo "Obiettivo Mosciano")espressi per alzata di mano,

Delibera

Rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 Tuel.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
(Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
(Francesca De Camillis)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all'albo on - line il 06/12/2021 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

Dalla Residenza Comunale, li 06/12/2021

L'istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 30/11/2021, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 06/12/2021 al _____.

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo
